

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72 per quanto riguarda la trasformazione in alcole delle nettarine ritirate dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, le nettarine che hanno formato oggetto di misure d'intervento possono essere avviate, come le pesche, alla trasformazione in alcole; che è opportuno adottare le necessarie modalità d'applicazione, adeguando sia le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1561/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/84⁽⁴⁾, sia le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1562/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/84, sia le disposizioni del regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1561/70 è modificato come segue:

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
 (²) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
 (³) GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63.
 (⁴) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 25.
 (⁵) GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67.
 (⁶) GU n. L 9 del 12. 1. 1972, pag. 1.

1. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Gli organismi, incaricati dagli Stati membri, per affidare all'industria le operazioni di distillazione di mele, pere, pesche e nettarine ritirate dal mercato sono elencate in allegato ».

2. All'articolo 9, secondo comma, è aggiunto il trattino seguente:

« — per le nettarine, a decorrere dal 1° giugno 1989. ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1562/70 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 1

La cessione alle industrie di distillazione delle mele, delle pere, delle pesche e delle nettarine ritirate dal mercato è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante gara permanente o asta pubblica.»

2. All'articolo 9, secondo comma, primo trattino, dopo il termine « pesche » è aggiunto il termine « nettarine ».

3. All'articolo 14, secondo comma, è aggiunto il trattino seguente:

« — per le nettarine, a decorrere dal 1° giugno 1989. ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 55/72 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) cedere alle industrie di distillazione le mele, le pere, le pesche e le nettarine ritirate dal mercato; ».

2. All'articolo 7, secondo comma, primo trattino, dopo il termine « pesche » è aggiunto il termine « nettarine ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.